

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € XX,XX. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione ASST _____ - Agenzia delle Entrate n.
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)
	con sede in Milano Via M. Gioia, n. 37, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	
	rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito per brevità ASST di	
	Mantova), con sede legale in Mantova Strada Lago Paiolo,10,	
	C.F./P. IVA 02481840201, nella persona del suo legale	
	rappresentante pro tempore, Dr.ssa Anna Gerola, nella sua qualità	
	di Direttore Generale;	
	PREMESSO CHE	
	l'ASST di Mantova, con propria nota, ha chiesto ad AREU la	
	disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto	
	all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a	
	favore dei propri Presidi Ospedalieri e degli Ospedali di Comunità e	
	delle Case della Comunità (CdC);	
	la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una	
	significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende	
	Ospedaliere, oggi ASST/IRCCS, prevedendo l'attribuzione alla	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST di Mantrova) dei presidi	
	ospedalieri di Mantova, "Destra Secchia" di Borgo Mantovano,	
	Asola/Bozzolo (Stabiliimento di Asola, Stabilimento di Bozzolo,	
		Pagina 1 di 13

	Stabilimento di Asola-Sede di Viadana), degli Ospedali di Comunità	
	e delle Case della Comunità (CdC);	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito	
	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
	ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in	
	caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue	
	Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i	
	mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali	
	Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei	
	trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni	
	contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di	
	supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti	
	Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la	
	necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari	
	secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione	
	il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche	
	avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a	
	tal fine l'ASST dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo	
	predisposta e attiva.	
	la L.R. 22/2021 di istituzione di Distretti, Case della Comunità,	
	Ospedali di Comunità e centrali Operative Territoriali;	

	• la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali	
	strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono	
	essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica,	
	inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il	
	Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.	
	• la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al	
	punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di	
	Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture	
	Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla	
	base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	• ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e	
	cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad	
	AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di	
	differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti	
	• AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate	
	DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale,	
	garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico	
	dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti,	
	previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le	
	stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni	
	disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario	
	tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	
	• le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero	
		Pagina 3 di 13

per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti
degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche
tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un
trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-
dipendente ai Presidi di Mantova, "Destra Secchia" di Borgo
Mantovano, Asola/Bozzolo (Stabilimento di Asola, Stabilimento di
Bozzolo, Stabilimento di Asola-Sede di Viadana) dell'ASST o ad altre
strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione
clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST di Mantova, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di

	tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività	
	riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del	
	31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST	
	mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Cesare	
	Panarelli di cui ai recapiti telefonici 0376/464390 e, quale referente	
	sanitario, il Dott. Dr. Nicola Masiero di cui ai recapiti telefonici	
	0376/201224.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST di Mantova riconosce	
	ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di	
	effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a	
	disposizione un MSA2, l'ASST/IRCCS riconosce ad AREU un costo pari	
	a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo,	
	così come rendicontato dalla SOREU.	
	L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato	
	dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo	
	restando che in fase di richiesta la SOREU competente	
	territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà	
	disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed	
	Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze	
	territoriali.	
		Pagina 6 di 13

	L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da	
	AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
	UFHLJY e la pec relativa alla fattura elettronica ragioneria@pec.asst-	
	mantova.it	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
	da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute	
	per l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2029, fatti salvi	
	gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2026 per evitare	
	di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a	
	favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST di Mantova nelle	
	more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del	
	tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta	
		Pagina 7 di 13

	elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it –	
	per ASST di Mantova: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela	
	dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST	
	di Mantova. L'imposta di bollo per un costo pari a Euro 256,00, ai	
	sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972, sarà assolta in modo	
	virtuale tramite autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 2016/346	
	del 08/01/2016;	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della	
		Pagina 8 di 13

	stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti	
	devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal	
	fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale,	
	Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice	
	di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi	
	siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai	
	fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e	
	tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016	
	("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni	
	contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare	
	del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni	
	poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di	
	legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la	
	mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
		Pagina 9 di 13

	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento,	
	dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei	
	soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito	
	accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle	
	attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati	
	personali di titolarità dell'ASST. Con la sottoscrizione della presente	
	convenzione, pertanto, l'ASST di Mantova nomina AREU responsabile	
	del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico	
	atto di nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	ASST di Mantova rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.ssa	
	Anna Gerola	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
	competenza del Foro.	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
		Pagina 10 di 13

ASST di Mantova rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.ssa

Anna Gerola

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti meno di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti più di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Reparto	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Pronto Soccorso	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</u>	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/

